Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Mercoledì, 1° febbraio 1928 - Anno VI** — **Numero 26**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 366.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2534.
Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 15 maggio 1898, n. 185;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che riforma la legge predetta, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo in Torino, in data 8 e 27 ottobre 1927, 10 dicembre 1927, 18 dicembre 1927, in ordine al nuovo statuto organico dell'Ente stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo in Torino, composto di centotrenta articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 72. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto di San Paolo in Torino
(Beneficenza e credito).

ORIGINI E SCOPI DELL'ISTITUTO - ENTI GESTITI - SEDE.

Art. 1.

L'Istituto di San Paolo — detto già Istituto delle Opere Pie di San Paolo — trae la sua origine dalla Ven. Compagnia di San Paolo, sorta in Torino il 25 gennaio 1563; fu eretto con Bolla 1° maggio 1579 del Papa Gregorio XIII e con Rescritti dei Duchi Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I di Savoia del 23 dicembre 1579 e 23 dicembre 1580.

La Compagnia di San Paolo fu la creatrice di molte opere benefiche, di cui alcune assursero poi a vita propria, mentre altre continuarono ad essere legate al ceppo antico. Tra esse fondò:

nel 1568 il Collegio dei Nobili Convittori;

nel 1579 il Monte di pietà;

nel 1580 l'Albergo della Carità, che nel 1591 fu poi intitolato Albergo di Virtù;

nel 1592 l'Ospedale degli infermi e dei mendichi, che fu poi denominato Ospizio di Carità;

nel 1595 destinò i proventi di un considerevole capitale alla distribuzione di sussidi dotali e di vestiario, a largizioni e soccorsi ai poveri vergognosi e ad altre opere di pietà e carità così varie, che i confratelli decisero di intitolare, per antonomasia, Ufficio Pio l'istituzione e l'esercizio complessivo di esse;

nel 1595 si assunse la Casa del soccorso delle vergini, che il confratello Padre Leonardo Magnano aveva iniziato nel 1589;

nel 1683 aprì la Casa del deposito per le povere traviate e fondò l'Opera degli esercizi spirituali.

Con rescritto del 3 febbraio 1653 il Duca Carlo Emanuele II istituì il Monte della Fede, il quale corrispondeva, press'a poco, al presente Debito pubblico, e ne affidò l'amministrazione alla Compagnia di San Paolo.

Per decreto Reale 15 febbraio 1853 la Compagnia di San Paolo era riorganizzata sotto il titolo di Amministrazione delle Opere Pie di San Paolo, a cui erano affidati la cura ed il governo delle opere esercitate dall'antico sodalizio, cioè:

1° il Monte di pietà;

2° l'Ufficio Pio;

3° le Case del soccorso e del deposito;

4° gli Esercizi spirituali.

Ad esse si aggiunse nel 1866 l'esercizio del credito fondiario, mentre le rendite dell'Opera degli Esercizi spirituali venivano con R. decreto 26 settembre 1878 convertite nella istituzione di posti gratuiti nell'Istituto del soccorso e deposito, ora denominato Educatorio Duchessa Isabella.

Un nuovo statuto organico a disciplinare l'Istituto di San Paolo fu approvato con R. decreto 26 maggio 1901. Par-

ziali modificazioni dello statuto furono ancora approvate coi Regi decreti 29 agosto 1911, 1° ottobre 1916, 4 giugno 1922, 3 aprile 1924 e 18 febbraio 1926.

Il presente statuto trae origine dalle dette fonti conformate al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, ed al relativo regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1924, numero 1305, nonchè al R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1767.

Art. 2.

L'Istituto di San Paolo, unico nella entità e nelle tradizioni, con unica amministrazione, esplica le sue funzioni mediante:

a) l'Azienda del Monte di pietà — Sezione credito;
b) l'Azienda del Monte di pietà — Sezione pegno;
c) il Credito fondiario;
d) l'Ufficio Pio;
e) l'Educatorio Duchessa Isabella.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Torino e succursali in Torino ed in altre città, e potrà ulteriormente estendere la sua attività dovunque a ciò sia chiamato da ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Art. 3.

L'Ufficio Pio distribuisce sussidi e doti, secondo le disposizioni dei pii fondatori, in conformità dello speciale suo statuto.

Art. 4.

L'Educatorio Duchessa Isabella in sè riunisce le antiche Opere del soccorso e del deposito ed è amministrato e gestito in conformità dello speciale suo statuto.

Statuto delle Aziende di credito.

TITOLO I.

AZIENDE - AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE.

CAPO 1°.

Aziende di credito.

Art. 5.

L'Azienda del Monte di pietà dell'Istituto di San Paolo nelle due sezioni del credito e del pegno, classificata di prima categoria con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, in applicazione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, ha per iscopo:

1° di ricevere in deposito fruttifero somme per impiegarle, insieme coi suoi capitali disponibili, in modo sicuro e conveniente ed erogarne i lucri, che ne rimangono, dopo aver soddisfatto agli obblighi ed alle esigenze proprie, in opere di beneficenza e di utilità pubblica nei modi e nei limiti determinati dalla legge e da questo statuto;

2° di concedere prestiti sopra pegno di cose mobili alle più modiche condizioni possibili.

L'Azienda del Monte compie le sue operazioni:

a) col capitale patrimoniale risultante dai suoi bilanci (al 31 dicembre 1926 ammontava a L. 21,124,095.40);
b) coi capitali ricevuti in deposito;
c) coi proventi eventuali.

Art. 6.

Il credito fondiario è stato assunto dall'Istituto di San Paolo col verbale del 23 febbraio 1866, approvato coll'articolo 1 della legge 14 giugno 1866, n. 2893, ed è gestito ed amministrato secondo le norme di legge.

CAPO 2°.

Amministrazione.

Art. 7.

L'Istituto di San Paolo è retto, per tutte le sue aziende, da un Consiglio di amministrazione unico, composto di un presidente, un vice presidente e cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, a norma del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767; e i cinque consiglieri d'amministrazione, a' termini dell'art. 6 della legge 14 giugno 1923, n. 1396, due dal podestà di Torino, uno dal Consiglio provinciale e due dal Consiglio dell'economia per la provincia di Torino.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e si rinnova integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause nel corso del quadriennio, saranno sostituiti con altri nominati dai Corpi, dai quali i primi ripetevano la loro nomina, e dureranno in carica per il resto del quadriennio, decadendo, con gli altri membri, alla fine del quadriennio stesso. I membri scaduti di carica sono rieleggibili.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per due mesi consecutivi alle sedute. Il presidente deve provocare dal Consiglio la pronuncia della decadenza.

A tutti i consiglieri spetta una medaglia individuale di presenza, secondo le norme del regolamento speciale approvato con decreto Reale 18 febbraio 1926, n. 382, che dispone:

« L'opera del presidente, del vice presidente e dei consiglieri è intieramente gratuita quando viene prestata per le aziende di beneficenza.

« Per le funzioni di credito dell'Istituto compete invece al presidente, al vice presidente ed agli altri amministratori una medaglia individuale di presenza di L. 50 per ogni seduta a cui intervengano e per ogni altra presenza di servizio, ai termini dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pietà, e del relativo regolamento 19 luglio 1924, n. 1305.

« Per ogni giorno non è dovuta più di una medaglia.

« Uno speciale regolamento da deliberarsi dal Consiglio stabilirà le norme per la concessione della medaglia ».

Art. 8.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può delegare a taluno dei consiglieri speciali funzioni nei modi ed alle condizioni che riterrà opportuni.

Può eleggere speciali Commissioni, anche fuori del proprio seno, per i vari servizi dell'Istituto. Le Commissioni funzioneranno nei limiti loro stabiliti dal Consiglio. Le loro deliberazioni dovranno essere sempre ratificate dal Consiglio stesso.

Art. 9.

Il Consiglio sarà convocato ognoraché il presidente lo creda opportuno.

La convocazione dovrà pure avere luogo quando ne sia presentata al presidente, od a chi ne fa le veci, analoga domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri, con designazione degli argomenti sui quali si intende di provocare le deliberazioni del Consiglio.

Nello stesso modo si potrà pur chiedere che siano inscritti all'ordine del giorno di un'adunanza già indetta argomenti che non vi erano compresi. Però le variazioni all'ordine del giorno debbono essere domandate almeno 48 ore prima dell'adunanza fissata, e non possono venir poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti gli amministratori.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro consiglieri (comprendendo in questi il presidente ed il vice presidente) ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, od a voti segreti: si compiono a voti segreti quando anche uno solo dei componenti il Consiglio ne faccia richiesta, oppure quando trattisi di persone.

A parità di voti, s'intende approvata la proposta alla quale accede il presidente. Ove questi si astenga, o quando trattisi di votazione segreta, a parità di voti la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le astensioni dal voto si computano per istabilire il numero dei votanti.

Art. 11.

Il presidente — o chi lo sostituisce — è il capo dell'Amministrazione: egli rappresenta l'Istituto in giudizio, nella stipulazione dei contratti ed in ogni sua funzione amministrativa.

Convoca e presiede il Consiglio, presenta le proposte da discutere nelle adunanze e ne fa eseguire le deliberazioni; provvede all'andamento amministrativo ed economico ordinario di tutta l'Amministrazione.

Consente alla cancellazione di ipoteche, alle surrogazioni a favore di terzi e alla restituzione di pegni relativi ad obbligazioni dipendenti dalle funzioni di credito, quando il credito dell'Istituto, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto.

Addiviene alle cancellazioni parziali e riduzioni di ipoteche che siano state consentite dal Consiglio.

Emana i provvedimenti per l'annullamento dei libretti di deposito e delle polizze di custodia e di amministrazione perduti, per l'emissione di duplicati in casi di distruzione o smarrimento, giusta le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, e 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª.

Nei casi di massima urgenza prende tutti i provvedimenti che stima necessari nell'interesse dell'Istituto, salvo a riferirne nella prima adunanza, per la eventuale ratifica, al Consiglio.

Quando dal contesto dell'atto risulti l'assenza od impedimento del presidente — o di chi lo sostituisce — la stipulazione dei contratti regolarmente deliberati e la cancellazione delle ipoteche, di cui al comma terzo di questo articolo, possono essere consentite da uno qualunque dei consiglieri.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio di tutte le anzidette sue attribuzioni, e lo supplisce nei casi di impedimento od assenza.

Quando anche il vice presidente fosse impedito, la rappresentanza dell'Istituto sarà assunta dal consigliere anziano.

CAPO 3°.

Sindaci.

Art. 12.

La gestione finanziaria dell'Istituto è vigilata, secondo il disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, da un Collegio di sindaci composto di tre membri, dei quali uno nominato dal podestà di Torino, e gli altri due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene, o, nella mancanza di essa, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto all'infuori dei suoi membri.

I sindaci controllano la osservanza delle disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti, specie in materia contabile e finanziaria, riferendone al Consiglio.

I sindaci sono invitati alle adunanze del Consiglio nelle quali si tratti di materia contabile e finanziaria, e vi partecipano senza voto.

Le adunanze del Collegio dei sindaci sono presiedute dal membro più anziano di nomina e, a parità di data di nomina, dal più anziano di età.

CAPO 4°.

Direzione.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione e le Commissioni di cui all'art. 8, sono assistiti nelle loro funzioni da un direttore generale.

Il direttore generale presenzia con voto consultivo le sedute del Consiglio, provvede alla regolare esecuzione delle deliberazioni prese dalla Amministrazione, controfirma col presidente i verbali delle sedute e ogni dichiarazione, provvedimento e contratto; dirige tutti i servizi, vigila sul personale e risponde dell'osservanza della disciplina; ai termini di legge presenta alla presidenza, firmati da lui, tutti gli atti dell'Istituto come ente di beneficenza, e firma gli altri atti e provvedimenti designati dal regolamento, da speciali deliberazioni del Consiglio di amministrazione o da speciale delega della presidenza; occorrendo però sempre la firma del presidente o del vice presidente quando l'Istituto assuma impegni.

Egli viene nominato con o senza concorso a scelta del Consiglio di amministrazione, mediante contratto speciale e senza limiti di età; per la validità della nomina si richiede l'intervento di 5 almeno degli amministratori e la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

In casi eccezionali, le funzioni del direttore generale possono, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere affidate ad un membro del Consiglio, il quale percepirà per il periodo di queste funzioni gli assegni spettanti al direttore generale.

Art. 14.

Il Consiglio nomina due vice direttori generali, di cui uno per le funzioni legali, di segreteria e di beneficenza e l'altro per le funzioni di ragioneria, controllo, pegno e tesoreria.

Il direttore e i vice direttori sono responsabili dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonchè delle operazioni da essi eseguite, ferme in ogni caso le responsabilità stabilite dalla legge e dai regolamenti generali e speciali.

Art. 15.

Il tesoriere, i cassieri, gli stimatori e custodi di pegni, l'economo ed in genere ogni funzionario, a cui, per ragioni

delle proprie attribuzioni, sia affidato il maneggio di denaro o di altri valori, debbono prestare idonea cauzione nei modi stabiliti dalla legge e nella misura fissata dal regolamento di amministrazione.

Art. 16.

La notificazione dei provvedimenti che, a' termini del presente statuto, si devono rendere di pubblica ragione, è fatta mediante avvisi da affiggere nei locali dell'Istituto aperti al pubblico, e da inserire nel foglio periodico degli annunzi legali per la Provincia ed eventualmente anche in uno o più giornali cittadini, a giudizio della presidenza.

TITOLO II.

MONTE DI PIETÀ.

CAPO 1°.

Operazioni.

Art. 17.

Il Monte di pietà:

1° riceve denaro in deposito fruttifero;

2° provvede all'investimento delle somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'Istituto nei modi e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 65, 66, 67 e 68;

3° concede prestiti sopra pegno di cose commerciabili;

4° accetta depositi in custodia ed amministrazione, e fa servizio di cassette e casseforti di sicurezza.

Potrà anche assumere il servizio di tesoreria di altri corpi morali e quello di ricevitorie ed esattorie; emettere assegni circolari.

CAPO 2°.

Depositi fruttiferi.

Sezione 1ª: Disposizioni generali sui depositi fruttiferi.

Art. 18.

Il Monte di pietà, come istituto di credito, riceve somme in deposito fruttifero, mediante rilascio di libretti nominativi e di libretti al portatore, e con buoni fruttiferi, a' termini del presente statuto e del relativo regolamento.

Art. 19.

Il saggio dell'interesse sui depositi è fissato dal Consiglio.

Il Consiglio può stabilire un limite massimo di somme tanto per i depositi su libretti nominativi, quanto per i depositi al portatore.

Di tutte le modificazioni successive sarà dato avviso al pubblico almeno quindici giorni prima della loro applicazione.

Art. 20.

L'interesse decorre dal giorno successivo a quello del versamento e cessa col giorno anteriore a quello del rimborso, salvo le prescrizioni speciali che saranno stabilite dal regolamento.

L'Istituto però non corrisponderà alcun interesse su quei depositi, che venissero intieramente ritirati entro 10 giorni dalla loro costituzione.

Art. 21.

Le operazioni di deposito e rimborso si fanno nei luoghi, modi e giorni prescritti dal regolamento.

Art. 22.

In circostanze eccezionali, il Consiglio d'amministrazione potrà adottare tutti quei provvedimenti d'urgenza che ritenesse indispensabili per la legittima tutela dell'Istituto, compresa la facoltà di prorogare i termini stabiliti appresso per il rimborso dei depositi fruttiferi. Però in nessun caso la proroga potrà eccedere il termine di tre mesi.

Tutti i provvedimenti suddetti dovranno tosto essere comunicati al Ministero dell'economia nazionale e notificati al pubblico, ed il semplice fatto della loro pubblicazione con uno dei mezzi indicati all'art. 16 li renderà immediatamente obbligatori per tutti gli interessati.

Sezione 2ª: Libretti nominativi.

§ a) *Disposizioni generali.*

Art. 23.

All'atto del primo versamento il Monte apre ad ogni depositante un conto speciale nei proprii registri e rilascia un libretto.

Il proprietario del libretto ed i suoi delegati ad esigere debbono depositare la propria firma sopra un apposito registro di tesoreria.

Art. 24.

I libretti nominativi si distinguono in quattro categorie:

libretti a risparmio ordinario;
libretti a risparmio speciali di favore;
libretti di conto corrente;
libretti di deposito a scadenza fissa.

Art. 25.

Ogni libretto è munito del timbro a secco dell'Istituto; è segnato col numero corrispondente a quello, col quale è registrato sui libri del Monte nella categoria a cui appartiene; porta la data della sua emissione e le firme regolamentari, e contiene un estratto delle principali disposizioni statutarie e regolamentari sui depositi.

Il semplice ritiro del libretto obbliga il depositante, sia che egli depositi per conto proprio sia che per conto di altri, all'osservanza incondizionata di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari relative ai depositi e ai libretti.

Art. 26.

Nell'interno dei libretti di conto corrente sono registrati, sotto le rispettive date, i depositi ed i « saldo conto », che, con il computo degli interessi, costituiscono il conto del depositante.

Nelle altre categorie di libretti sono, invece, registrati anche i singoli rimborsi.

Art. 27.

L'annotazione di rimborso, fatta sui libretti di risparmio, costituisce scarico a favore dell'Istituto.

Art. 28.

Non si accettano versamenti, in qualunque categoria di libretti, che mediante la presentazione del libretto, per le scritture occorrenti. Si fa eccezione per i conti correnti di corrispondenza.

Art. 29.

I titolari dei libretti possono chiedere che la somma iscrittavi, od una parte di essa, sia impiegata in acquisto di titoli di Stato, oppure di cartelle del Credito fondiario di San Paolo, mediante il rimborso delle sole spese di acquisto e salvo l'obbligo del preavviso stabilito per i rimborsi di somme eccedenti il disponibile giornaliero.

Art. 30.

L'Istituto potrà anche assumere l'incarico del pagamento delle imposte dirette per conto dei titolari di libretti, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 31.

La cassa sospende il pagamento dei libretti:

a) allorquando non sia sufficientemente provata la identità della persona a cui il pagamento si deve fare, o la regolarità dei documenti giustificativi, esibiti o richiesti;

b) allorquando abbia fondato sospetto di frode; nel qual caso essa ne darà immediata notizia al procuratore del Re presso il tribunale civile e penale competente;

c) nei casi di opposizione fatta in conformità del successivo art. 32 o di annotazione di « fermo » per la perdita del libretto, giusta le disposizioni contenute nella seguente sezione 4ª di questo capo.

Art. 32.

L'opposizione, perchè sia valida, deve essere fatta per atto di usciere.

Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente o senza un provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 33.

Il libretto di deposito può anche essere vincolato a favore di terzi.

Non si può annotare più di un vincolo sopra uno stesso libretto, e l'annotazione deve sempre essere consentita ed approvata dall'Istituto anche nella sua formula letterale.

Trattandosi di libretti iscritti al nome di più persone, non è ammessa annotazione di vincolo senza il consenso di tutti gli intestati.

Nei libretti a risparmio è ammessa l'intestazione al titolare, rappresentato da altra persona dichiarata al momento dell'emissione.

Art. 34.

Per disporre delle somme iscritte in un libretto vincolato, occorre il consenso del titolare di esso e dei terzi a cui favore fu annotato il vincolo.

§ b) *Libretti speciali di favore.*

Art. 35.

I libretti speciali di favore sono istituiti sotto l'osservanza delle condizioni sancite dagli articoli 8 e 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e 56 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, per l'esecuzione della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, e si rilasciano esclusivamente:

1° alle Opere pie;

2° alle Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute;

3° ai Monti di pensione per i veterani e per gli insegnanti delle scuole primarie;

4° agli Istituti di patronato per l'infanzia e per la maternità, per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e simili ed a quelli aventi per iscopo di indurre alla previdenza ed al risparmio le classi meno agiate;

5° a tutti coloro che possono provare, nei modi prescritti dal regolamento, di appartenere ad una delle seguenti classi:

a) mutilati poveri;

b) insegnanti elementari;

c) insigniti delle medaglie al valor civile o militare, che si trovino in condizioni non agiate;

d) pignoranti del Monte, quando i loro depositi a risparmio siano espressamente destinati al riscatto dei pegni, e fino alla somma necessaria per il rimborso integrale del mutuo;

e) operai, artigiani e agricoltori che lavorano manualmente la terra;

f) amanuensi, fattorini privati o pubblici, domestici, cocchieri e simili, che da oltre 5 anni consecutivi prestano servizio presso lo stesso ufficio o negozio o presso la stessa amministrazione o persona;

g) agenti di bassa forza delle guardie di finanza e dei corpi civici daziari;

h) pompieri civici;

i) guardie civiche e agenti addetti alla sicurezza pubblica.

Art. 36.

Ogni versamento non può essere inferiore a L. 1 od a L. 20, e ogni libretto non può superare il limite massimo di L. 1000 o di L. 5000, secondo che si tratta delle persone singole noverate al n. 5 o degli enti designati ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 35.

Le somme che eccedono il limite massimo sopra stabilito, non compresi gli interessi capitalizzati per un biennio, rimangono infruttifere.

Art. 37.

Il saggio dell'interesse dei libretti di favore deve superare almeno del mezzo per cento quello più alto fissato per i libretti nominativi non vincolati.

Art. 38.

Il prelevamento giornaliero dal libretto di favore non può eccedere le L. 500.

Per i prelevamenti di maggior importo è necessario un preavviso scritto di tanti giorni quanti occorrerebbero per il ritiro graduale della somma richiesta, in ragione di L. 500 al giorno.

In casi eccezionali l'Istituto può anche accordare il rimborso immediato dell'intero libretto.

Art. 39.

Salvo il caso di opposizione o di vincolo, i rimborsi si fanno esclusivamente al titolare del libretto od ai suoi rappresentanti legali, a' termini degli articoli 12 del R. decreto 23 aprile 1881, n. 168 (serie 3ª), e 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

Per la riscossione degli interessi dell'anno in corso e di quello precedente, basterà la semplice esibizione del libretto ed il riconoscimento della persona intestataria.

Art. 40.

La somma totale dei depositi iscritti nei libretti di favore non potrà oltrepassare il ventesimo dell'ammontare complessivo dei depositi fruttiferi ricevuti dal Monte.

§ c) *Libretti di conto corrente.*

Art. 41.

I libretti di conto corrente si iscrivono al nome del depositante o delle persone che saranno da lui indicate.

Trattandosi di libretti da intestare a società od associazioni, tanto regolarmente costituite quanto esistenti solo di fatto, anche per oggetto estraneo al commercio, il depositante dovrà designare per iscritto la persona o le persone autorizzate a disporre delle somme notate sul libretto, con effetti pienamente liberatori per l'Istituto; e tale designazione si farà constare mediante annotazione sul libretto stesso.

Queste persone dovranno, prima di emettere assegni, depositare le rispettive loro firme sull'apposito registro di tesoreria, allo scopo indicato dall'art. 45.

Art. 42.

Non è fissato alcun limite massimo per i versamenti.

L'importo di ogni versamento non può essere inferiore a L. 25.

Art. 43.

Il correntista dispone del suo credito a favore proprio o di terzi, mediante assegni bancari (chèques), fornitigli esclusivamente dall'Istituto, pagabili a vista fino a L. 6000 per giorno.

Per i prelevamenti di maggior somma, è necessario dare il preavviso di un giorno per ogni 6000 lire; ed in questa misura il titolare del libretto può del pari disporre del proprio credito con assegno pagabile in un termine non maggiore di giorni 10 da quello della sua presentazione. Cessa ogni decorrenza di interessi, se l'assegno non è presentato alla scadenza.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione di modificare il limite massimo della somma disponibile a vista, con che però non si sorpassi mai il limite di L. 30,000 al giorno.

L'Istituto può anche pagare subito, od in un termine più breve di quello indicato nel precedente capoverso, gli assegni eccedenti il disponibile giornaliero nei casi ed alle condizioni contemplate dal regolamento.

Art. 44.

L'assegno può anche essere emesso da chi è munito di procura del correntista, purchè il mandato, in forma autentica, sia depositato presso l'Istituto.

Il mandato è valevole fino a revoca notificata all'Istituto per atto di ufficiale giudiziario.

Art. 45.

L'Istituto ha esclusivamente l'obbligo di verificare che gli assegni, da chiunque presentati, siano sottoscritti da chi ha la facoltà di emetterli, giusta la dichiarazione fatta dal depositante a' termini dell'art. 41, e secondo il disposto del precedente art. 44.

§ d) *Libretti di deposito a scadenza fissa.*

Art. 46.

I libretti di deposito a scadenza fissa si iscrivono al nome del depositante o delle persone che saranno da lui indicate, in conformità di quanto è disposto dall'art. 41.

Art. 47.

Le somme depositate a scadenza fissa non possono essere inferiori alle L. 5000, e possono vincolarsi per un periodo fisso di tempo non minore di un mese e non eccedente i dodici mesi.

Art. 48.

Gli interessi diventano esigibili con il giorno di scadenza del deposito. Salvo speciali disposizioni date per iscritto dai depositanti entro il termine regolamentare, l'Istituto rinnova d'ufficio ciascuno dei depositi a quel saggio d'interesse che sarà in vigore per i depositi di pari durata.

Art. 49.

I rimborsi si fanno mediante ricevute da compilarsi su moduli provvisti dall'Istituto, e mediante presentazione del libretto di deposito.

L'Istituto potrà accordare ritiri anticipati — parziali o totali — dei depositi a condizioni da convenirsi.

Sezione 3ª: Libretti al portatore.

Art. 50.

I libretti al portatore, sebbene tali, si inscrivono, a titolo di semplice contrassegno, alla parola che viene indicata dal depositante, e sotto la stessa parola si iscrive pure la relativa partita nella contabilità dell'Istituto.

Essi si dividono in due serie:

libretti di deposito a risparmio;

libretti di deposito a piccolo risparmio.

Tali libretti si cedono con la semplice tradizione, ed il relativo credito viene pagato all'esibitore, che si ritiene essere legittimo possessore del libretto.

Art. 51.

I libretti portano un numero progressivo, distinto per ciascuna delle serie di cui all'art. 50 e corrispondente a quello col quale sono registrati nei libri del Monte.

Ogni libretto è munito del timbro a secco dell'Istituto, porta la data della emissione e le firme regolamentari, e contiene un estratto delle principali disposizioni statutarie e di regolamento.

Il semplice ritiro del libretto obbliga il depositante alla osservanza incondizionata di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari relative ai depositi ed ai libretti.

Art. 52.

Il libretto è fornito gratuitamente dall'Istituto.

Art. 53.

Sul libretto si nota, sotto la rispettiva data, ogni singolo versamento o rimborso.

I versamenti ed i rimborsi si fanno esclusivamente dietro presentazione del libretto.

Art. 54.

I rimborsi si fanno all'esibitore del libretto, senza alcuna formalità.

In ogni caso le registrazioni fatte sul libretto e sulla corrispondente partita aperta nella contabilità dell'Istituto formano titolo di scarico per il Monte di pietà e lo esonerano da ogni responsabilità.

Art. 55.

Nessuno può presentarsi all'Istituto per esigere denaro con più libretti in una volta.

Così pure nella stessa giornata non si può effettuare più di un rimborso per ogni libretto.

Art. 56.

Il limite minimo di ciascun versamento è di L. 25 per i depositi a risparmio e di L. 5 per i depositi a piccolo risparmio.

Art. 57.

Il disponibile giornaliero sui capitali in deposito a risparmio è di L. 3000.

Per prelievi di maggior somma occorre il preavviso di un giorno per ogni 3000 lire o frazione.

Il disponibile sui capitali in deposito a piccolo risparmio è di L. 1000 a vista e per settimana.

Per i prelievi di maggior somma occorre il preavviso di tante settimane, quanti sono i multipli di L. 1000 o frazione.

Il disponibile giornaliero o settimanale può essere modificato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, il quale ha anche la facoltà di ridurre a termini più brevi il periodo settimanale per il prelievo di capitali in deposito a piccolo risparmio.

In ogni caso il disponibile del capitale in deposito a risparmio non potrà superare le L. 15,000 giornaliere e per i capitali in deposito a piccolo risparmio le L. 1500.

Art. 58.

I preavvisi, di cui all'articolo precedente, debbono essere dati all'ufficio sempre con la presentazione del libretto, sul quale se ne deve fare regolare annotazione.

Se alla scadenza non si effettuerà il ritiro preavvisato, l'Istituto tiene la somma a disposizione del portatore del libretto, infruttifera, per la durata di 8 giorni.

Trascorsi gli otto giorni senza che avvenga il ritiro, il preavviso si ritiene come non dato e le somme ricominceranno a fruttare.

Il preavviso può essere revocato dalla parte mediante presentazione del libretto.

Art. 59.

L'Istituto potrà anche pagare subito, od in termine più breve di quello indicato all'art. 57, le somme eccedenti il disponibile a vista e per settimana, alle condizioni di sconto che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Art. 60.

I libretti al portatore debbono essere presentati ogni anno per la regolarizzazione degli interessi e per le annotazioni di « saldo conto ».

L'inosservanza della presentazione del libretto libera l'Istituto da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi, che si fossero verificate nel tempo successivo all'ultima presentazione.

Art. 61.

I depositi fatti su libretti al portatore sono imprescrittibili.

Cesserà però ogni decorrenza di interessi al 31 dicembre dell'anno, in cui scadrà un trentennio dall'ultima operazione eseguita sul libretto.

Art. 62.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso delle somme iscritte sui libretti al portatore, tranne nei casi di sottrazione, distruzione o smarrimento, o di richiesta dell'autorità giudiziaria.

Oltre a questi casi, l'Istituto sospende ogni ulteriore operazione di deposito o di rimborso per quei libretti, sui quali si riscontrino irregolarità od alterazioni.

Sezione 4ª: Annullamento ed estinzione dei libretti.

Art. 63.

In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di libretti, si applicano le norme del Codice di commercio e della legge 27 maggio 1909, n. 437.

Le opposizioni al pagamento dei libretti, a norma dell'articolo 12 della legge sulle Casse di risparmio, 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), devono essere fatte per atto di ufficiale giudiziario.

Trattandosi di libretto con credito fino a L. 300, anche se caduto in successione, il rimborso può essere ordinato dal Consiglio di amministrazione, anche coll'omissione, in tutto o in parte, delle ordinarie formalità.

Sezione 5ª: Buoni fruttiferi.

Art. 64.

Il Monte di pietà colle norme che saranno stabilite dal regolamento potrà emettere buoni fruttiferi nominativi ed al portatore.

CAPO 3°.

Impiego dei capitali.

Sezione 1ª: Disposizioni generali per gli investimenti.

Art. 65.

L'Istituto impiega i fondi disponibili indicati al n. 2 dell'art. 17 esclusivamente nei seguenti modi:

I. — Acquista:

a) stabili nei casi e per i fini contemplati dall'art. 14 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269;

b) buoni del Tesoro, rendita del Consolidato Italiano ed altri titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato;

c) cartelle fondiarie ed agrarie emesse da istituti legalmente autorizzati ad operare nel Regno;

d) obbligazioni di prestiti provinciali e comunali regolarmente emesse e quotate nel listino di una delle principali Borse del Regno;

e) obbligazioni di Società Ferroviarie di notoria solidità, azioni della Banca d'Italia e azioni di Società ferroviarie di primissimo ordine;

f) crediti liquidi verso lo Stato o da questo garantiti; crediti liquidi, legalmente costituiti ad approvati ed esigibili a scadenza fissa, verso Provincie, Comuni ed Istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute;

g) crediti ipotecari che si trovino nelle condizioni richieste per quelli che si concedono direttamente dal Monte di pietà, e crediti a breve scadenza garantiti con pegno di titoli, sui quali si fanno direttamente le anticipazioni.

II. — Assume o concorre ad assumere prestiti emessi dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune di Torino.

III. — Può inoltre fare:

§ 1. Riporti di valori delle specie di quelli che può acquistare o sui quali può fare anticipazioni, e anche di

altri valori di primo ordine, che presentino per sè stessi garanzia di solidità, secondo apposito elenco da approvarsi dal Consiglio in principio di ogni anno e da variarsi dallo stesso Consiglio ogni qualvolta lungo l'anno se ne presenti la convenienza.

I riporti si fanno esclusivamente con istituti, banche, ditte e privati di notoria solvibilità ed a termine mai superiore a quello ammesso dalla legge sulle Borse di commercio per i contratti a termine.

I titoli ammessi nell'elenco dal Consiglio sono presi a riporto dall'Istituto per un prezzo sempre inferiore a quello quotato nella Borsa di Torino o, in mancanza di questo, nella Borsa più vicina, nel giorno in cui ha luogo il contratto, oppure ai prezzi di compenso di fine mese, ed in ogni caso con una riduzione non minore:

del 5 % per la rendita pubblica e titoli garantiti dallo Stato, e per le cartelle fondiarie emesse dal nostro Istituto;

del 10 % per le obbligazioni;

del 15 % per le azioni.

§ 2. *a*) Aperture di credito in conto corrente garantite con ipoteca e per una durata non superiore a 5 anni;

b) Aperture di credito a breve scadenza, garantite da cambiali emesse all'ordine diretto dell'Istituto, con firme idonee, previo parere favorevole d'una Commissione di sconto da nominarsi dal Consiglio di amministrazione.

I limiti, le condizioni e le modalità relative alle operazioni di cui alla lettera *b*) saranno deliberati dal Consiglio.

§ 3. Mutui garantiti con ipoteche e mutui a Provincie, Comuni e loro consorzi, ed ai consorzi di bonifica, irrigazione e navigazione, mediante delegazioni sulle sovrimposte o sopra le tasse consorziali o sulle imposte e tasse accettate dalla Cassa depositi e prestiti per delegazioni, muniti di tutti i privilegi fiscali accordati dalle leggi vigenti. Questi mutui non potranno avere una durata superiore a 10 anni se non si estinguono per ammortamento, ed a 30 anni se sia stato invece convenuto un metodo di ammortamento.

§ 4. Mutui per un termine non maggiore di 10 anni ed estinguibili con ammortizzazione graduale, e aperture annuali di credito in conto corrente, entrambi senza garanzia reale, a favore della provincia e del comune di Torino, previe le autorizzazioni prescritte dalla legge e fatti i necessari allogamenti in bilancio.

§ 5. Sovvenzioni su crediti in genere, che siano liquidi, legalmente costituiti, esigibili a date fisse e con garanzie reali.

§ 6. Mutui garantiti con pegno navale e con polizza di assicurazione presso una Società benevisa all'Amministrazione.

§ 7. Anticipazioni sopra pegno:

a) di titoli di credito delle specie di quelli che può acquistare;

b) di metalli preziosi, greggi o lavorati, di pietre preziose o gemme, di sete gregge o lavorate, ed altre merci, purchè nuove, non deperibili e di facile esito, a giudizio e scelta dell'Amministrazione.

§ 8. Sconti o sovvenzioni contro pegno di mandati di pagamento a scadenza fissa emessi dallo Stato, dalla provincia e dal comune di Torino, per opere o lavori già eseguiti. In nessun caso però la sovvenzione potrà oltrepassare i 4/5 dell'ammontare del mandato.

IV. — Sconta:

a) buoni del Tesoro, cedole di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cedole di cartelle fondiarie di Istituti esercenti nel Regno e cartelle sorteggiate del Credito fondiario dell'Istituto di San Paolo;

b) cambiali a scadenza non eccedente i 12 mesi, garantite con pegno di titoli delle specie di quelli accettati per anticipazioni;

c) cambiali con firme idonee, previo parere favorevole della Commissione di sconto;

d) note di pegno (warrants) emessi da Magazzini generali, od anche fiduciari, con le cautele e con le modalità da determinarsi dal regolamento.

V. — Fa sovvenzioni contro pegno di crediti ipotecari, che si trovino nelle condizioni di quelli deliberati direttamente dal Monte di pietà.

VI. — Accorda prestiti agli impiegati dello Stato contro cessione di stipendio, nonchè agli operai dello Stato, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

VII. — Deposita somme in conto corrente presso primari Istituti di credito, per i bisogni della riserva di cassa e nella previsione di prossimo impiego di capitali.

VIII. — Fa in genere tutte le operazioni legalmente consentite ai Monti di pietà.

Art. 66.

In conformità al disposto dell'art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, il « fido » da concedere ad uno stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio netto dell'Istituto.

Sezione 2ª: Mutui e aperture di credito in conto corrente.

Art. 67.

I mutui e le aperture di credito in conto corrente indicati al n. III, § 2 e 3, del precedente art. 65 debbono esser garantiti con prima ipoteca sopra stabili producenti reddito certo e durevole per tutto il tempo del prestito, e non potranno superare i 3/5 del valore libero dei beni rustici e la 1/2 del valore libero dei beni urbani offerti in ipoteca, accertato da perizia ordinata dall'Istituto.

Gli edifici debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio presso Società accette all'Amministrazione e con polizza intestata all'Istituto.

Art. 68.

L'importo massimo dei mutui e dei conti correnti contemplati al n. III, § 2, 3 e 5, dell'art. 65 non dovrà mai eccedere il 25 % delle attività complessive dell'Istituto; e l'importo complessivo dei mutui e delle aperture di credito specificate al § 4 non potrà oltrepassare il 10 % delle attività stesse.

Sezione 3ª: Anticipazione sopra pegno di titoli di credito o di merci.

Art. 69.

Le anticipazioni si fanno con la forma del conto corrente. Possono durare fino a 6 mesi ed essere rinnovate.

Nella polizza di anticipazione il debitore deve eleggere domicilio contrattuale in Torino, indicando anche la persona o l'ufficio presso cui egli fa l'elezione, per ogni effetto di legge.

Art. 70.

Il limite minimo delle anticipazioni, fatte con la forma del conto corrente, su pegno di merci, è di L. 1000.

Art. 71.

L'Istituto ha diritto di denunziare in qualsiasi tempo la chiusura del conto corrente, col preavviso di un mese.

Scaduto questo termine, il debitore deve saldare il conto e ritirare i titoli o le merci impegnate; se no, l'Istituto potrà procedere alla liquidazione del conto in conformità dell'art. 75.

Art. 72.

L'anticipazione, a richiesta della parte, potrà anche essere concessa con polizza al portatore. In questo caso, avrà la durata di tre mesi e potrà sempre essere rinnovata.

Se durante il termine stabilito o prorogato per l'anticipazione al portatore il valore delle cose date in pegno diminuisse oltre i limiti di cui agli articoli 73 e 74, sarà in facoltà dell'Istituto di alienare il pegno, ai sensi degli articoli 75 e 76.

In questa ipotesi dovrà l'Istituto pubblicare nei locali della sede centrale o in quelli della succursale ove fosse stata emessa la polizza, un avviso indicante il numero e gli estremi della polizza per la quale si procederà alla vendita del pegno.

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione senza che la polizza sia riscattata, l'Istituto potrà procedere alla vendita.

Art. 73.

Le anticipazioni in conto corrente non potranno eccedere:

a) per i pegni di titoli di credito:

i 9 decimi e gli 8 decimi del prezzo fatto nella Borsa più vicina, secondo che rispettivamente trattisi di titoli emessi o garantiti dallo Stato o cartelle fondiarie, oppure degli altri titoli di cui all'art. 65 del presente statuto;

b) e per i pegni di merci, in rapporto al valore accertato dalla stima fattane dal perito dell'Istituto:

i 4 quinti per l'oro e per l'argento;

i 3 quarti per le pietre preziose o gemme e per ogni altro oggetto o merce.

Art. 74.

Se durante il termine stabilito o prorogato per l'anticipazione, il valore di Borsa o di perizia delle cose date in pegno diminuisse della metà della differenza in origine esistente fra il valore di Borsa e la somma prestata, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso scritto che gli fosse dato, rimborsare una parte proporzionale del prestito, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

In casi eccezionali sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedere ai sensi del presente articolo anche quando la diminuzione fosse inferiore al limite suaccennato.

Art. 75.

L'Istituto ha diritto di alienare il pegno in quel momento che crederà più conveniente, senza intervento giudiziale e con la sola opera di un mediatore iscritto nel ruolo della Camera di commercio, e, se trattasi di merci, anche all'asta pubblica, a sua scelta:

a) quando il debito non venga per intiero saldato alla sua scadenza, oppure alla chiusura del conto denunciata ai termini dell'art. 71;

b) o quando, essendosi verificato il caso di scemato valore del pegno, il debitore non abbia, nel termine prefisso, fatto il rimborso proporzionale ovvero prestata la cauzione supplementare, secondo le disposizioni dell'art. 74.

Art. 76.

Alienato il pegno, la somma che potrà sopravanzare, dopo soddisfatto intieramente il credito dell'Istituto, sarà tenuta in deposito infruttifero per 5 anni a libera disposizione del creditore; trascorso questo termine, il sopravanzo si prescriverà a favore dell'Istituto. Se, invece, il prezzo di vendita non avrà coperto il credito dell'Istituto, il debitore dovrà supplire alla deficienza.

Art. 77.

In caso di perdita della cosa data in pegno — eccettuati i casi di forza maggiore e salvo il disposto del seguente articolo 78 — saranno pagati al mutuatario:

i titoli di credito, al prezzo fatto dalla Borsa più vicina nel giorno in cui l'Istituto li avrebbe dovuti rappresentare, escluso qualsiasi ulteriore compenso o indennità;

le merci, al valore di stima indicato nella polizza, con l'aumento di 2 decimi a titolo di indennità.

Art. 78.

Qualora il pegno di merci venga distrutto o danneggiato per causa d'incendio, il pignorante avrà soltanto il diritto di ricevere l'indennità stabilita, nell'ugual caso, per i pegni dell'azienda pignoratizia dall'art. 109 del presente statuto.

Art. 79.

Il regolamento stabilirà le norme per la determinazione degli interessi dovuti all'Istituto, per la rinnovazione delle anticipazioni, per le perizie, per le cauzioni degli stimatori ed ogni altra modalità relativa al servizio.

CAPO 4°.

Depositi in amministrazione.

Art. 80.

L'Istituto può ricevere in deposito per amministrazione titoli di credito nazionali ed esteri.

Il regolamento determinerà le norme relative a questo servizio e la misura dei compensi dovuti all'Istituto.

CAPO 5°.

Servizio di cassa a corpi morali.

Art. 81.

Per il servizio di cassa a corpi morali, le esazioni e i pagamenti si fanno soltanto su ruoli o sopra ordini di riscossione o di pagamento regolarmente emessi.

Art. 82.

Qualora le somme da pagare eccedano le somme da riscuotere, il Monte potrà somministrare, per l'esercizio finanziario in corso, i fondi occorrenti, alle condizioni e colle cautele da stabilirsi preventivamente coll'Istituto interessato.

Art. 83.

Nel servizio di cassa si può anche comprendere la custodia e l'amministrazione dei titoli di credito appartenenti all'ente morale per cui fu assunto il servizio, o depositati da terzi a favore di esso.

Art. 84.

Speciali contratti stabiliscono le condizioni del servizio di cassa nell'interesse tanto del Monte quanto dei corpi morali contraenti.

CAPO 6°.

Azienda pignoratizia.

Sezione 1ª: Disposizioni generali sul prestito.

Art. 85.

Il Monte prende in pegno qualunque cosa mobile avente valore commerciale, salvo le eccezioni indicate nel seguente articolo.

Art. 86.

Non sono accettate in pegno:

le robe sudicie o rotte, le vettovaglie, le stoviglie, i medicinali, le materie coloranti, la lana greggia, le pelliccie, i legnami greggi, gli oggetti infiammabili od esplodenti, e in genere tutte le cose fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure che per il loro volume o peso, o per la loro qualità, non possono, a giudizio dell'Amministrazione, essere convenientemente custodite nei magazzini del Monte.

Non si prendono parimenti in pegno gli oggetti di ordine militare, della bassa forza, tanto dell'esercito e della marina, quanto di altri corpi ordinati militarmente.

Art. 87.

I pegni si accettano soltanto dopo la stima che ne avranno fatto i periti dell'Amministrazione.

Art. 88.

I periti debbono prestare congrua cauzione. Essi sono *solidariamente* responsabili verso il Monte del valore attribuito agli oggetti che ricevono in pegno. In compenso di questa garanzia solidale, il Monte, oltre gli stipendi individuali, assegna ai periti un diritto di stima nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 89.

I prestiti si fanno a cominciare da 5 lire fino a L. 100,000.

Di regola, il prestito deve essere ragguagliato al valore venale di stima dell'oggetto impegnato nella misura:

di 4 quinti per gli ori e per gli argenti;

di 3 quarti per le pietre preziose o gemme, sciolte od in gioielli, e per ogni altro oggetto o merce.

A richiesta dell'impegnante, la misura della sovvenzione può essere ridotta, purchè in limite non inferiore alla metà della stima.

Art. 90.

Possono essere esclusi dalle operazioni di pegno e da tutte quelle ad esse inerenti i pignoranti di professione, autorizzati o clandestini, e in genere tutti coloro che, per la qualità degli oggetti che presentano al pegno o per la loro abituale frequenza agli uffici del Monte, sono sospetti alla Amministrazione di speculare sui prestiti.

Possono essere esclusi dai locali degli incanti e dall'adire alle aste coloro che ne turbano la serenità o la dignità o il regolare andamento.

Art. 91.

I pegni sono custoditi da un magazziniere nominato dall'Amministrazione e fornito di congrua cauzione. Egli è responsabile di qualunque perdita o danno, ancorchè cagionata dai suoi dipendenti, tranne il caso di forza maggiore o di deterioramento, che avvenga naturalmente per le condizioni speciali della cosa data in custodia.

Art. 92.

L'Amministrazione terrà costantemente assicurati contro i danni dell'incendio i pegni esistenti in magazzino, per un valore complessivo non inferiore a quello di stima.

Sezione 2ª: Forme e condizioni del prestito.

Art. 93.

All'atto del prestito è rilasciata all'impegnante la polizza di pegno.

La polizza è titolo al portatore, salvo quanto è disposto dal seguente art. 94.

Essa deve contenere l'indicazione dell'ufficio che la rilascia, la data, il numero progressivo, la descrizione particolareggiata degli oggetti impegnati, il valore di stima, l'importo del prestito, il bollo dell'Istituto, le firme prescritte dal regolamento ed un estratto delle principali disposizioni statutarie e regolamentari circa il prestito su pegno.

Il solo fatto del ritiro della polizza obbliga il possessore di essa all'osservanza incondizionata di tutte le norme dello statuto e del regolamento del Monte relative ai prestiti di cui si tratta.

Nei casi di discordanza fra la polizza ed i registri delle polizze (matrici), solo le risultanze di questi ultimi fanno fede.

Art. 94.

La polizza può, al momento del pegno, essere intestata all'impegnante, se questi lo chiede e sia conosciuto o si faccia conoscere dall'ufficio.

Se la polizza è nominativa, non si può nè rinnovare nè riscattare il pegno, nè pagare il sopravanzo della vendita, se non alla persona intestata o ai suoi legittimi rappresentanti.

Art. 95.

I prestiti si concedono per tre, sei o dodici mesi, decorrenti dalla data della polizza, anche in relazione con la qualità degli oggetti offerti in pegno, secondo le norme del regolamento.

Art. 96.

Il Monte riscuote sull'importo dei prestiti un interesse annuale ed i diritti di cui all'articolo seguente, potendo sempre variarne la misura a seconda delle circostanze, mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, salva l'approvazione governativa.

Gli interessi sono dovuti al saggio non maggiore del 6 % in proporzione della durata del prestito, da computarsi di 5 in 5 giorni. La cinquina incominciata si ha per compiuta.

Riguardo ai pegni, che, per la loro piccola entità, si presumono appartenere più specialmente a persone delle classi disagiate, il Consiglio d'amministrazione potrà sempre stabilire condizioni speciali di favore.

Art. 97.

Il Monte riscuote il diritto di polizza anticipatamente, cioè al momento della costituzione o della rinnovazione dei pegni, in ragione non superiore del 2 %, se per la durata di tre mesi; del 3 %, se per la durata di sei mesi; del 4 %,

se per un anno; aggiungendo, per tutti i pegni, il rimborso delle spese speciali per il rischio di stima e l'assicurazione incendi, nella misura del 3 per mille del prestito, e, per i soli pegni sino a lire 999, la tassa di stacco di polizza, graduata da un minimo di lire 0.10 ad un massimo di L. 1 per caduna operazione.

Sui pegni riscattati dopo decorsi 10 giorni dalla loro scadenza contrattuale, viene percepita una tassa di ritardato riscatto, non superiore all'1 % dell'ammontare del prestito; tale tassa viene elevata al 2 % sui riscatti operati mediante il provento della vendita alle aste.

Per ogni pegno riscattato e non ritirato entro 15 giorni, viene percepito un diritto di custodia, in ragione non superiore al 2 % del valore d'estimo, ratizzabile a mesi, considerando come compiuto il mese incominciato.

Per le operazioni dei riscatti e delle rinnovazioni che si eseguiscono per corrispondenza, viene percepita una tassa speciale, come dalla tariffa seguente:

sino a L. 50	tassa L.	1 —
da L. 51 a L. 100	tassa L.	2 —
da L. 101 a L. 500	tassa L.	5 —
da L. 501 in più	tassa L.	10 —

oltre il rimborso delle spese effettive di imballaggio, di posta e di assicurazione.

Per le ricerche d'ufficio relative agli smarrimenti delle polizze e dei buoni per il ritiro di polizze rinnovate, viene riscossa una tassa speciale, come dalla seguente tariffa graduale:

sui pegni del valore d'estimo:

sino a L. 50	tassa L.	1 —
da L. 51 a L. 300	tassa L.	3 —
da L. 301 a L. 500	tassa L.	5 —
da L. 501 in più	tassa L.	10 —

Art. 98.

Le variazioni nel saggio dell'interesse e nella misura del diritto di polizza saranno notificate al pubblico nei modi e termini prescritti dall'art. 16.

Sezione 3ª: Rinnovazione del pegno.

Art. 99.

Entro il termine indicato dalla polizza di pegno, e finchè questo non sia stato venduto all'incanto, il contratto può essere rinnovato come se si trattasse di un nuovo prestito.

Il Monte ha però sempre il diritto di chiedere il rimborso di una parte del capitale imprestato o di rifiutare il nuovo prestito, quando, al momento della domanda di rinnovazione, il pegno sia, a giudizio di perito dell'Amministrazione, scemato di valore o più non presenti una sufficiente garanzia.

Sezione 4ª: Restituzione del pegno.

Art. 100.

Nessun pegno può essere ritirato, per qualsiasi motivo, senza che il Monte sia stato intieramente soddisfatto di ogni sua ragione di credito.

Art. 101.

Il pegno può essere riscattato in ogni tempo finchè non ne sia seguita la vendita all'incanto, con la proporzionale riduzione degli interessi indicata al capoverso 1° dell'art. 96, salvo le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni V e VI.

Sezione 5ª: Perdita delle polizze di pegno.

Art. 102.

In caso di asserta distruzione, di smarrimento o di sottrazione della polizza al portatore, se ne farà denuncia al Monte, il quale rilascierà, agli effetti del successivo art. 104, apposita ricevuta di dichiarazione di perdita nei modi e con le cautele che saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso che invece venga provata la distruzione della polizza al portatore, sarà rilasciato senz'altro al possessore un duplicato di essa o un titolo equivalente.

Art. 103.

Qualora venga presentata la polizza al portatore, di cui fu denunciata la perdita, il Monte la ritira, rilasciandone ricevuta all'esibitore; quindi, previo il rimborso di ogni somma dovutagli, restituirà il pegno alla persona cui risulterà spettare, o per consenso delle parti o per sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 104.

Scaduto il termine del prestito, se non fu presentata la polizza al portatore od altrimenti non venne mossa opposizione, la persona che ha denunciata la perdita in conformità dell'art. 102 sarà ammessa a riscattare il pegno, con obbligo di eseguire congruo deposito o prestare altre garanzie ritenute idonee dall'Amministrazione e da valere per 5 anni.

Art. 105.

Nel caso di distruzione, smarrimento o sottrazione della polizza nominativa emessa a' termini dell'art. 94, si osserveranno le stesse disposizioni sancite in simili casi dalla legge 27 maggio 1909, n. 437, per i titoli nominativi in essa contemplati.

Art. 106.

Se il riscatto non viene eseguito, il pegno sarà venduto all'asta, secondo le regole ordinarie.

Sezione 6ª: Cose rubate o smarrite.

Art. 107.

Chi rivendica cose rubate o smarrite state costituite in pegno presso il Monte, deve:

a) provare di esserne il proprietario o di avervi altrimenti diritto, mediante sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria;

b) rimborsare il Monte della somma data a prestito, degli interessi e di ogni altro accessorio.

Sezione 7ª: Risarcimento dei danni nei casi di perdita o deterioramento del pegno.

Art. 108.

In caso di perdita del pegno (smarrimento, distruzione o sottrazione), salvo il caso fortuito o di forza maggiore, sarà pagato al pignorante il valore di stima del pegno stesso risultante dalla relativa polizza, aumentato di due decimi.

Art. 109.

Qualora il pegno venga distrutto o danneggiato per causa di incendio, il pignorante avrà soltanto diritto di riscuotere

la indennità, che, correlativamente, il Monte avrà ottenuta dalla Società assicuratrice, sotto deduzione del capitale mutuato, degli interessi ed accessori. Gli interessi saranno calcolati soltanto fino al giorno dell'avvenuto incendio, purchè a quella data non sia ancora trascorso il termine stabilito nella polizza di pegno per il rimborso della somma mutuata.

Art. 110.

Se per colpa od altra causa imputabile al Monte, il pegno abbia subìto danno risarcibile, si terrà giusto calcolo del valore residuo dell'oggetto danneggiato, al fine di diminuire di altrettanto l'indennità dovuta dal Monte.

Sezione 8ª: Vendita del pegno.

Art. 111.

I pegni non rinnovati nè riscattati in tempo utile sono venduti all'asta pubblica al miglior offerente, secondo gli speciali regolamenti del Monte.

Nessuna opposizione e nessun sequestro, salvo il caso di provvedimento dell'autorità giudiziaria, può sospendere la vendita.

Tuttavia, in caso di contestazione sorta circa la proprietà dell'oggetto impegnato, la vendita può essere sospesa, se venga data ed accettata conveniente cauzione per ogni eventuale perdita, che al Monte potesse derivare dalla ritardata alienazione del pegno.

Art. 112.

Dietro istanza del pignorante, l'Amministrazione può consentire che il pegno sia venduto all'asta anche prima della scadenza del termine segnato nella polizza.

In questo caso, la vendita si fa a tutto rischio del richiedente; il quale dovrà pure, a domanda dell'Amministrazione, prestare idonea garanzia in denaro per l'eventualità che il prodotto della vendita non basti a coprire l'intero credito del Monte.

Art. 113.

L'asta si apre, al primo esperimento, su prezzo non mai inferiore all'importo del credito complessivo del Monte; e nel caso di una o più offerte palesi fatte prima dell'asta, a' termini del regolamento, sul maggior prezzo offerto.

Art. 114.

L'offerta di acquisto si può anche fare con scheda segreta per pegni di un determinato valore, secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 115.

Il deliberatario acquista il pegno a tutto rischio e vantaggio proprio; ed il Monte, una volta consegnato l'oggetto, non è più responsabile verso l'acquisitore di esso, nè per la qualità, nè per la deficienza di peso, nè per i difetti occulti o palesi, che vi si potessero riscontrare.

Art. 116.

Qualora, per mancanza di offerenti, il pegno rimanesse invenduto, potrà, a giudizio dell'Amministrazione, essere rinnovato l'esperimento di asta per una seconda volta e, se occorre, una terza volta, anche a prezzo ribassato, oppure si potrà vendere il pegno a trattativa privata, secondo le norme prescritte dal regolamento.

Se la vendita è fatta ad un prezzo inferiore al credito complessivo del Monte, i periti, solidariamente responsabili del valore attribuito ai pegni in conformità del precedente art. 88, dovranno rimborsare al Monte la differenza fra il prezzo ricavato dalla vendita e l'importo complessivo del credito dell'Istituto.

Art. 117.

A titolo di indennità per le spese d'asta, il Consiglio d'amministrazione ha diritto di stabilire una tassa da prelevarsi sul prezzo di vendita.

Questa tassa non potrà superare il 3 % del prezzo di vendita dei pegni scaduti e il 5 % del prezzo dei pegni venduti prima della scadenza nel caso contemplato dall'art. 112.

Non è dovuta tassa d'asta nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 116.

Sezione 9ª: Sopravanzi.

Art. 118.

Sul prezzo ricavato dalla vendita del pegno, il Monte si rimborsa della somma data a prestito, degli interessi e di ogni altro accessorio.

Il sopravanzo eventuale è tenuto a disposizione del possessore della polizza di pegno per 5 anni, senza interessi.

Trascorso questo termine, il sopravanzo resta prescritto a favore del Monte.

CAPO 7°.

Vari fondi del Monte.

Sezione 1ª: Fondo di riserva.

Art. 119.

Il patrimonio del Monte, prededotti i fondi speciali indicati agli articoli 120 e 121, costituisce il fondo di riserva; il quale è principalmente destinato ad assicurare il rimborso dei crediti dei depositanti.

Sezione 2ª: Fondo per le oscillazioni dei valori.

Art. 120.

Questo fondo ha per iscopo di coprire le eventuali perdite dipendenti dalle rivalutazioni dei valori pubblici del Monte.

Le sopravvenienze attive e passive causate da codeste rivalutazioni sono direttamente applicate in aumento o in diminuzione del fondo stesso.

Sezione 3ª: Fondo per il trattamento di riposo.

Art. 121.

Il fondo sopraddetto, quale riserva matematica, è destinato ad assicurare il trattamento di riposo agli impiegati ed inservienti dell'Istituto, in conformità dell'art. 129 e del regolamento.

CAPO 8°.

Utili del Monte.

Art. 122.

Fatte le necessarie prededuzioni di spesa a favore dei fondi per cointeressenze e per trattamento di riposo del personale, a norma degli speciali regolamenti, gli utili netti annuali di

gestione vengono applicati dal Consiglio in conformità della legge sui Monti di pietà, delle altre disposizioni ad essi relative e dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a' sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269.

TITOLO III.

CREDITO FONDIARIO.

CAPO 1°.

Disposizioni generali.

Art. 123.

L'Istituto di San Paolo, in forza del verbale 23 febbraio 1866, approvato con legge 14 giugno 1866, n. 2983, esercita il credito fondiario secondo le leggi ed i regolamenti in materia stabiliti. Esso fa inoltre tutte le operazioni consentitegli da leggi e disposizioni speciali o generali.

Autorizzato con decreto 12 agosto 1925, esercita pure il credito fondiario agrario per le provincie del Piemonte e della Liguria, secondo le norme della legge speciale e le disposizioni emanate dal Governo.

Art. 124.

Il Credito fondiario è retto dallo stesso Consiglio che governa l'Istituto di San Paolo.

Sono estese al Credito fondiario, in quanto siano applicabili, le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 16 del presente statuto.

Art. 125.

Il Consiglio può aggregarsi, con voto consultivo, dei membri tecnici. Potranno altresì parteciparvi dei rappresentanti governativi, nei casi determinati da speciali disposizioni.

Art. 126.

I compensi annui dovuti al Credito fondiario per diritti di commissione e spese di amministrazione sono fissati dal Consiglio, che li potrà, a seconda delle circostanze, variare nei limiti consentiti dalla legge.

Le deliberazioni relative debbono essere pubblicate nei modi contemplati dall'art. 16.

CAPO 2°.

Utili netti annuali e loro ripartizione.

Art. 127.

Gli utili netti annuali saranno assegnati per un terzo al fondo di riserva e per gli altri due terzi in aumento al fondo capitale dell'Istituto.

Quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo capitale, avrà raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione, i prelevamenti dagli utili a favore del fondo di riserva saranno fatti soltanto nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto; l'avanzo verrà destinato per una metà a formare il fondo speciale di previdenza stabilito dalla legge 16 luglio 1905, n. 646, art. 70, e per l'altra metà, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, in opere dirette a favorire lo sviluppo e il miglioramento della proprietà fondiaria.

CAPO 3°.

Disposizioni speciali per la valutazione del fondo di riserva.

Art. 128.

Le variazioni conseguenti dalla rivalutazione dei titoli di credito, nei quali è investito il fondo di riserva, verranno direttamente applicate al fondo stesso.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

CAPO 1°.

Disposizioni concernenti l'emanazione di regolamenti speciali.

Art. 129.

Un apposito regolamento determinerà le cauzioni che debbono prestare il tesoriere, il cassiere, gli stimatori ed il magazziniere del Monte, l'economo e gli altri funzionari a cui sia affidato maneggio di denaro o di altri valori; stabilirà la pianta organica degli impiegati e definirà i doveri di essi in relazione tanto alle rispettive loro mansioni, quanto alla disciplina; prescriverà le norme per l'applicazione delle misure disciplinari, per le licenze, per i congedi e per le aspettative; le norme fondamentali sui collocamenti a riposo e sul conseguimento delle indennità o pensioni degli impiegati ed inservienti; infine provvederà a tutto quanto concerne il buon andamento dell'Istituto, per garantirne la regolarità ed esattezza degli atti e delle operazioni.

CAPO 2°.

Attribuzioni del Consiglio circa le modificazioni allo statuto.

Art. 130.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare modificazioni al presente statuto a norma di legge. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, in questo caso particolare, occorrerà l'intervento di sei membri, compresi il presidente e il vice-presidente, e che la proposta venga accolta almeno colla maggioranza di 5 voti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 367.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2714.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che il comune di Genova ha in tempo utile domandato una proroga di dieci anni del termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di quella città dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni subur-

bane, assegnato con le leggi 20 giugno 1877, n. 3908 (serie 2ª), e 27 aprile 1916, n. 484;

Considerato che il ritardo è dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Comune, e particolarmente alla crisi edilizia determinata dalla guerra, che ha impedito di eseguire con ritmo normale le demolizioni di edifici;

Che il termine è già scaduto per cui occorre provvedere a reintegrarlo senza indugio;

Che l'estensione della proroga è giustificata dalla rilevante entità delle opere ancora da compiere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine fissato con le leggi 20 giugno 1877, n. 3908 (serie 2ª), e 27 aprile 1916, n. 484, per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, è prorogato di anni dieci.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 219. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 368.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 36.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con le Società « Telefoni Italia Medio Orientale » e Telefonica delle Puglie relativa alla concessione della rete telefonica urbana di Sulmona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 507 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società Telefoni Italia Medio Orientale per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona terza;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 6 maggio 1927 circa il subentro della Società « T.I.M.O. » alla Società delle Puglie nella proprietà e nell'esercizio della rete telefonica urbana di Sulmona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 23 dicembre 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e le Società Telefoni Italia Medio Orientale e Telefonica delle Puglie dall'altra parte per il subentro della prima Società detta alla seconda nella concessione della rete telefonica urbana di Sulmona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 186. — CASATI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927 - VI dell'era fascista - il 23 dicembre in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me Santini dott. cav. uff. Mario, funzionario rogante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e alla presenza dei signori: gr. uff. prof. Giovanni Di Pirro e comm. dott. Giuseppe Capanna, testimoni cogniti e idonei, sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicolò Muratore fu Dionisio, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

e dall'altra parte: il comm. avv. Salvatore Pugliese, in rappresentanza della « T.I.M.O. » (Società Telefoni Italia Medio Orientale), e il signor ing. Nino Fabris, in rappresentanza della Società Telefonica delle Puglie;

persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La Società Telefonica delle Puglie, legalmente rappresentata dal signor ing. Fabris, dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, alla concessione dell'impianto e dell'esercizio della rete telefonica urbana di Sulmona accordatale col decreto Ministeriale n. 574909-7071 del 3 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1923, registro n. 18 P. T., foglio n. 100.

Art. 2.

L'impianto telefonico di cui alla concessione rinunciata viene compreso fra quelli di cui all'art. 1 della convenzione in data 24 marzo 1925 ed è dato in concessione alla « T.I.M.O. » a decorrere dal 1° gennaio 1928 alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società « T.I.M.O. » corrisponde allo Stato, versandola all'atto della firma del presente atto, la somma di L. 5600 pari al 20 per cento del valore dell'impianto della rete urbana di Sulmona, a tacitazione completa di ogni diritto dello Stato verso la Società Telefonica delle Puglie.

Art. 4.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di bollo e registro.

Richiesto, io sottoscritto funzionario rogante ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, scritto da me, occupa pagine 2 e righe 12 di un sol foglio uso bollo.

Giuseppe Pession.
Nicola Muratore fu Dionisio.
Ing. Nino Fabris.
Avv. Salvatore Pugliese n. n.
Giovanni Di Pirro, testimone.
Giuseppe Capanna, testimone.
Mario Santini.

Reg. a Roma, li 28 gennaio 1928 - *Anno VI*
Uff. Atti pubblici, lib. 2803, *vol.* 458. — Gratis.

Numero di pubblicazione 369.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 54.

Distacco della frazione Aonede dal comune di Ragogna e sua aggregazione al comune di San Daniele del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Aonede è staccata dal comune di Ragogna ed aggregata a quello di San Daniele del Friuli.

Art. 2.

Il territorio della frazione su indicata è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 5 novembre 1927 dall'ufficio del Genio civile di Udine.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Udine è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Ragogna e San Daniele del Friuli in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 208. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 370.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 53.

Modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la vigente convenzione 8 marzo 1926 con la Società anonima « Navigazione Libera Triestina » per l'esercizio delle linee Periplo Africano, Nord America (Pacifico), e Congo, aumentando il numero dei viaggi e migliorandone la rapidità;

Ritenuto che in dipendenza del suaccennato provvedimento le spese autorizzate col suindicato R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati indispensabili ed utili, riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923, aumentano complessivamente di L. 4,322,500, di cui lire 682,500 per l'esercizio finanziario 1927-28; L. 1,137,500 per l'esercizio 1928-29; L. 1,592,500 per l'esercizio 1929-30, e L. 910,000 per l'esercizio 1930-31;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le spese per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati, riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto numero 3173 del 31 dicembre 1923, di cui alla tabella riportata dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31:

ESERCIZIO	Pei servizi indispensabili a contratto di venti anni e di ventuno anni	Pei servizi utili a contratto di dieci anni e di undici anni	Pei servizi utili a contratto quinquennale	Totale
1927-28	130,235,000	49,950,000	20,497,500	200,682,500
1928-29	130,235,000	51,250,000	19,989,500	201,474,500
1929-30	130,235,000	51,250,000	19,989,500	201,474,500
1930-31	130,235,000	51,250,000	11,669,500	193,154,500

Conseguentemente i totali generali di detta tabella sono modificati come segue:

	Pei servizi indispensabili a contratto di venti anni e di ventuno anni	Pei servizi utili a contratto di dieci anni e di undici anni	Pei servizi utili a contratto quinquennale	Totale
	2,705,935,000	552,850,000	101,752,000	3,360,537,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 207. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 371.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 55.

Aggregazione dei comuni di Gerenzano, Uboldo ed Origgio a quello di Saronno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gerenzano, Uboldo ed Origgio sono aggregati a quello di Saronno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 372.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 56.

Riunione dei comuni di Strembo, Bocenago e Caderzone in un unico Comune con capoluogo Strembo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Strembo, Bocenago e Caderzone, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Strembo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 210. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 373.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 60.

Istituzione in Palermo dell'ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato col R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 16 gennaio 1928 è istituito in Palermo l'ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.
L'ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Palermo, disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Caltanissetta, Catania, Enna, Agrigento, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani nonchè nella Colonia Libica (Cirenaica e Tripolitania).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 214. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 374.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 57.

Aggregazione del comune di Carzago della Riviera a quello di Calvagese della Riviera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carzago della Riviera è aggregato a quello di Calvagese della Riviera.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 211. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 375.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 58.

Riunione dei comuni di Siviano e Peschiera Maraglio in un unico Comune denominato « Monte Isola ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera n. 413069, in data 19 dicembre 1927, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Siviano e Peschiera Maraglio, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Monte Isola ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 212. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 376.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 61.

Autorizzazione al comune di Pergine a modificare la propria denominazione in quella di « Pergine Valdarno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la istanza con cui il podestà di Pergine, in esecuzione della propria deliberazione 29 luglio 1927, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Pergine Valdarno »;

Veduta la lettera in data 11 novembre 1927, n. 410756, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Arezzo con atto 31 agosto 1927;

Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pergine è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Pergine Valdarno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 215. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 377.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 62.

Aggregazione dei comuni di Desenzano al Serio, Bondo Petello e Vall'Alta al comune di Albino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se-

gretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Desenzano al Serio, Bondo Petello e Val-l'Alta sono aggregati al comune di Albino.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 216. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 378.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 63.

Riunione dei comuni di Cavio, Cuveglio in Valle, Vergobbio, Cavona e Duno in un unico Comune denominato « Cuvio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cuvio, Cuveglio in Valle, Vergobbio, Cavona e Duno, in provincia di Varese, sono riuniti in unico Comune denominato « Cuvio ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 217. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 379.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 64.

Aggregazione dei comuni di Cignano e di Faverzano a quello di Offlaga.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cignano e Faverzano sono aggregati a quello di Offlaga.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 218. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1928.

Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire due proprie agenzie, rispettivamente a Bologna e a Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma » con sede in Roma è autorizzata ad istituire due proprie agenzie di città di cui una in Bologna (zona via Piave) ed una in Roma (Quartiere Monte Sacro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1928.

Autorizzazione al Deposito privative di Roma di vendere le marche per la riscossione dell'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, col quale viene autorizzato il Ministro per le finanze a designare gli uffici delle privative presso i quali potranno essere esitate le marche per imposta su le cartine ed i tubetti per sigarette;

Determina:

A decorrere dal 15 gennaio 1928, il Deposito-vendita delle privative di Roma è autorizzato a vendere le marche per la riscossione dell'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette, prevista dal R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, alle persone o ditte e nelle quantità e specie che gli saranno designate di volta in volta dalla Direzione generale delle privative.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1928.

Nomina dei delegati del Governo nel Consiglio di amministrazione della Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, che approva e rende esecutiva la convenzione 15 dicembre 1927, tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche - E.I.A.R. » per il servizio delle radioaudizioni circolari;

Considerato la necessità di provvedere, giusta l'art. 2 della suddetta convenzione, alla nomina di quattro delegati del Governo nel Consiglio di amministrazione della Società anonima « E.I.A.R. »;

Decreta:

Sono nominati delegati del Governo nel Consiglio di amministrazione della Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » a norma dell'art. 2 della convenzione 15 dicembre 1927, i signori:

Comm. Pier Filippo De Rossi Del Lion Nero, Regio consigliere di legazione, capo dell'Ufficio del coordinamento generale nel Ministero degli affari esteri;

Comm. dott. Giovanni Corso, capo della Divisione polizia nel Ministero dell'interno;

Comm. dott. Alberto Biagiarelli, capo divisione nel Ministero delle finanze;

Gr. cr. dott. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, capo servizio di 1ª classe nel Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in Nardò, una in Monopoli, ed una in Mola di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Vista la deliberazione presa dal direttore generale del Banco predetto, in data 30 dicembre 1927, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta, in data 4 gennaio 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Nardò, una in Monopoli ed una in Mola di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.23	Belgrado	33.35
Svizzera	363.35	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.048	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.627	Norvegia	5.03
Spagna	321.23	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.632	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.502	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.662	Danimarca	5.06
Praga	56 —	Rendita 3,50 %	74 —
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.32	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	83.55
New York	18.891	Littorio 5 %	83.10
Dollaro Canadese	18.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.10
Oro	364.51		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.